

STATUTO

**INTERSOS SERVIZI SANITARI
SICILIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA DANTE 235

Numero REA: AG - 196348

Codice fiscale: 02637580842

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A

REP.N.15591 RACC.N.5581

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, la cooperativa sociale a mutualità prevalente con la seguente denominazione **"INTERSOS SERVIZI SANITARI SICILIA Società Cooperativa sociale"**.

La cooperativa ha sede in Agrigento e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

1 - La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n.381 dell'8 novembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali" l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del codice civile sono inderogabili e devono essere di

fatto osservare.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa aderisce alla LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE, più brevemente detta LEGACOOOP, ai suoi organismi periferici provinciali e/o regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art.4 (Oggetto sociale)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizio, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.1 lett.b) della Legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le Istituzioni Pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con enti locali (Comuni, consorzi di comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali, ecc) con enti pubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate.

La cooperativa, per tutte le categorie di soggetti ai quali è rivolto il proprio operato, si propone:

1. l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, malati, soggetti disabili psichici e fisici, immigrati, richiedenti asilo politico e ogni soggetto svantaggiato, volti all'integrazione nella vita sociale, scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
2. la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico e fisico nella società (parchi

pubblici stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti e attività socio-culturali, case famiglia);

3. centri diurni e notturni di assistenza e di incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani, immigrati e asilo politico;

4. la creazione e gestione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case di riposo per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare;

5. la realizzazione e gestione di centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

realizzazione e gestione di soggiorni vacanza;

7. assistenza post-penitenziaria;

8. assistenza alle gestanti e alle ragazze-madri perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze-madri nel mondo del lavoro;

9. Costruire e/o realizzare, gestire case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni; gestire asili nido, scuole materne ed elementari, comunità alloggio per minori, per immigrati, per anziani, hospice, day-hospital, gruppi appartamento, centri per malati di alzheimer e parkinson, centri sociali, comunità alloggio anche per minori, gruppi appartamento per disabili e centri materno-infantili, ospedali, cliniche, R.A., R.A.F., R.S.A., presidi sanitari, strutture semiresidenziali, case alloggio per minori, astanterie e strutture di ricovero ed assistenza per ragazze madri e donne con prole in stato di difficoltà;

10. Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;

11. Per gli immigrati la cooperativa si propone di progettare organizzare, e/o gestire a favore degli immigrati extracomunitari quali centri di prima accoglienza e smistamento, centri di assistenza, di orientamento e di occupazione;

12. gestione di strutture residenziali per immigrati quali, case di accoglienza, comunità alloggio ecc.;

13. promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

14. istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, fotografia, hobbies vari etc.);

15. realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, eventi, spettacoli, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshop, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, mass media, finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali;

16. sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;

17. istituzione e gestione del Tele-soccorso, Tele-assistenza e Tele-medicina e tele monitoraggio; consegna farmaci a domicilio;

18. realizzazione di luoghi di villeggiatura, di soggiorni climatici, marini, montani e termali, creazione e gestione di colonie;

19. realizzazione e/o la gestione di centri diurni;

20. assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

21. prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

22. creazione e/o gestione di impianti polivalenti;

23. realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;

24. servizio di segretariato sociale e informa-giovani;

25. servizi per la gestione del tempo libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;

26. attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;

27. gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitaria nelle scuole;

28. gestione del servizio professionale;

29. costituzione e gestione di équipe socio psico-pedagogica e specialistica;

30. realizzazione e/o gestione di strutture extra-ospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., CTA Comunità Terapeutiche assistite per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistiti a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

31. formazione e aggiornamento del personale, utilizzo del volontariato;

32. mantenimento e reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare, nel normale ambiente di vita;

33. assistenza domiciliare, abitativa e cura presso ospedali;

34. creazione e gestione di impianti polivalenti per le attività culturali e la ricreazione degli anziani, dei portatori di handicaps e minori;

35. assistenza socio sanitaria, la realizzazione di una rete di servizi per nuclei familiari in difficoltà;

36. creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale, psico-pedagogico anche domiciliare per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicaps, del minore e dell'anziano;

37. promozione di un centro di assistenza sociale, medicina preventiva, assistenza infermieristica, medica generica, specialistica di tipo diagnostico, terapeutica e riabilitativa ambulatoriale e domiciliare, all'uopo la cooperativa dovrà avvalersi di personale specializzato;

38. istituzione di un consultorio familiare; istituzione e gestione di un Day Hospital per attività mediche nelle ore diurne;

39. realizzazione e gestione di centri per la fisioterapia, chinesiterapia, massoterapia, termo-terapia, ippoterapia ecc. ginnastica medico-correttiva;

40. promozione di studi, ricerche, rilevazioni nel campo bio-metrico socio-sanitario e dell'igiene preventiva;

41. organizzazione e gestione in proprio ed a beneficio dei soci di congressi ed incontri scientifici in campo medico sanitario;

42. realizzazione di sportelli di consulenza ed assistenza legale e fiscale;

43. tutela dei diritti civili;

44. sviluppo dell'attività di studio, ricerca ed assistenza nel proprio settore di attività ed altri analoghi ed affini;

45. mediazione familiare: consulenza ed assistenza per tutti i problemi relativi al nucleo familiare (ricongiungimento, affidamento di minori, separazione, supporto genitoriale domiciliare ecc);

46. beneficenza;

47. sport dilettantistico;

48. organizzazione e promozione di convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni, in ambito educativo e con cura speciale per i giovani in ambito educativo in riferimento a qualsiasi categoria di soggetto svantaggiato;

49. istituzione di borse di studio, premi e riconoscimenti;

50. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1-6-1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963 n.1409;

51. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

52. promozione della cultura e dell'arte;

53. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23-8-1988 n. 400;

54. sostegno psicologico (sportello d'ascolto, Help Desk ecc.);

55. promozione e cura direttamente o indirettamente della redazione e dell'edizione di libri, testi, giornali periodici (con espressa esclusione della stampa di quotidiani), dispense, notiziari e

indagini e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione sociale;

56. procedure di A.D.R. (soluzioni alternative per le controversie) quali la mediazione interculturale, scolastica, sociale, la conciliazione stragiudiziale, arbitrati ecc.

57. sviluppare le relazioni sindacali, sociali, produttive, economiche anche con i paesi in via di sviluppo economico - democratico;

58. promozione e realizzazione di iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche didattiche ed artistiche a favore della famiglia e dei genitori in particolare, quali primi e principali educatori dei propri figli;

59. servizio di ristoro (colazione, pranzo, cena);

60. servizio di igiene personale e cura della persona (parrucchiere, barbiere, pedicure, bagno assistito);

61. servizio di trasporto;

62. formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di lingua italiana, corsi di lingua inglese, Università della terza età;

63. sportello lavoro: informazione e assistenza necessaria per i rapporti con le autorità competenti e le controparti. Si assicura l'azione sindacale e legale di tutela relativamente ai problemi di lavoro ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali.

64. regolarizzazione: assistenza agli immigrati stranieri nei rapporti con la Questura, gli uffici locali del Ministero del Lavoro, gli Enti Locali, le A.S.L., le Ambasciate, i Consolati, i Ministeri e con ogni tipo di Ente;

65. Assistenza socio-sanitaria: assistenza nei rapporti con i vari servizi delle A.S.L. avvalendosi anche di medici e personale sanitario volontari;

66. aiuto per l'inserimento dei figli degli immigrati nel sistema scolastico; promozione dei corsi di italiano e di cultura generale per gli adulti con specifico riferimento alla legislazione italiana sul lavoro, ai diritti e ai doveri del lavoratore e promozione corsi di lingua madre per gli analfabeti; corsi professionali per l'inserimento nel nostro mercato del lavoro, per la qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti anche per un eventuale ritorno volontario nel proprio paese;

67. promozione della inter-culturalità, in ambito sia nazionale che internazionale, per il perseguimento in via esclusiva di scopi di utilità sociale;

68. promozione di iniziative per favorire l'inserimento e l'integrazione di persone provenienti da paesi stranieri, apolidi e rifugiati politici, nella vita sociale e di lavoro in posizione di uguaglianza con i cittadini italiani;

69. realizzazione di sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, inter-comunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove;

70. promozione dell'informazione, documentazione e studio dei

problemi di carattere giuridico, attinenti all'immigrazione, alla condizione dello straniero (nonchè dell'apolide e del rifugiato) alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano;

71. promozione delle stesse attività avendo riguardo agli ordinamenti degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti alle comunità europee, attraverso l'analisi dei vari sistemi;

72. promozione delle stesse attività avendo riguardo agli strumenti internazionali esistenti o in corso di elaborazione, con particolare riferimento a quelli attinenti alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali;

73. contribuzione allo studio dell'armonizzazione delle legislazioni e della creazione di un diritto uniforme;

74. gestione inserimenti nei centri di Accoglienza;

75. elaborazione e partecipazione a progetti-obiettivo;

76. sportello richieste di cittadinanza: compilazione moduli e sequela dell'iter;

77. sportello alloggio: monitoraggio delle esigenze degli interessati e verifica della disponibilità di alloggi sul territorio; informazioni e sostegno per l'accesso ad alloggi temporanei (prima accoglienza) o a medio e lungo termine, sia ad uso abitativo che ad uso commerciale; agli alloggi relativi all'edilizia pubblica popolare; ai servizi di intermediazione sociale; al credito agevolato per l'acquisto, il recupero o la locazione della prima casa; alle eventuali forme contributive previste a livello locale, regionale o statale; al mercato privato degli alloggi;

78. Sportello Info Point: distribuzione di modulistica, informazione, indicazioni, di indirizzi utili, orientamento agli uffici competenti.

79. istituire, gestire e coordinare tutti i servizi nell'ambito del territorio, nonchè favorire la trasformazione dei servizi già esistenti, finalizzati al superamento delle situazioni emarginanti ed alla promozione integrale dell'uomo, con tutte le attività collaterali a favore delle categorie assistite (centri di incontro, servizi di trasporto, servizi di ambulanza con pronto intervento diurno e notturno, tutte le necessità, nonchè servizio di guardia medica);

80. promozione e gestione di attività dirette all'orientamento ed alla formazione professionale; corsi di qualificazione in agricoltura, artigianato, industria, commercio, servizi vari, corsi di istruzione professionale della manodopera giovanile e dei disoccupati corsi di formazione professionale per l'assistenza all'infanzia, corsi di formazione professionale per addetti all'assistenza tossicodipendenti, anziani, disabili, handicappati, corsi di addestramento professionale per operatori nel servizio socio-sanitario, corsi E.C.M.;

81. gestione servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole ed assistenza domiciliare;

82. la realizzazione e/o gestione di soggiorni climatici marini,

montani e termali;

83. la realizzazione nelle varie discipline, qualora non ve ne sia disponibile tra i soci, di un poliambulatorio e di un centro polivalente per la riabilitazione riguardo al settore età evolutive, geriatrico e psicopedagogico;

84. la creazione e la gestione di strutture sociali e di impianti per l'attività fisica per la riabilitazione motoria di medicina del lavoro e dello sport;

85. coordinare e gestire servizi sociassistenziali generici e qualificati, servizi sanitari infermieristici, prestazioni specialistiche, tra cui l'esecuzione di esami di laboratori ed indagini strumentali e radiologiche con relativo trasporto di materiale organico;

86. soccorso sanitario ordinario ed in emergenza;

87. centri di incontro, spacci e bar interni;

88. servizi di trasporto sepolcrali, servizi di ambulanza con pronto intervento diurno e notturno, servizio di trasporto infermi, nonché servizio di guardia medica;

89. servizio guardie giurate (per le scuole, imbarcazioni, barche, negozi e ogni genere di custodia);

90. servizio import-export;

91. servizio di trasporto turistico via terra, via mare e via aerea;

92. servizio noleggio;

93. gestione ai centri per la protezione animale, canili, locali per vacanze e custodia cani ect.;

94. servizio di pulizia locali pubblici e privati;

95. gestione scuole di danza di ogni genere;

96. l'acquisto, la richiesta in concessione e comunque l'acquisizione e l'amministrazione di terreni ed immobili per la realizzazione delle iniziative sociali;

97. servizio civile, utilizzo del personale del volontariato;

Pertanto, per la realizzazione dei suoi scopi, la cooperativa potrà:

- promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali;

- assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, fisica intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi;

- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

- stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità; promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili.

Potrà ancora:

- operare attivamente nei settori sopra descritti in attuazione della normativa vigente Comunitaria, Nazionale e della Regione Sicilia;

- partecipare a gare di appalto bandi indetti da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto;

- richiedere ed utilizzare le provviste a tali fini disposte dalla CEE, dallo Stato dalla Regione, dagli Enti Locali, o da organismi pubblici o privati;

- promuovere, organizzare erogare e gestire a 360 gradi per conto proprio o di terzi, previsti anche dalle Leggi della Regione Siciliana n.22/86, n.10/2003, 328/2000, interventi socio-assistenziali in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, cioè a persone in condizioni di obiettivo disagio, agli anziani, alla famiglia ai malati anche di alzheimer e parkinson, inabili, disabili, minori, gestanti, ragazze madri, giovani e adolescenti esposti a rischi di devianza compresi quelli anche a quelli che hanno rapporti con l'autorità giudiziaria, e altre categorie di persone che si trovano in situazione di svantaggio o disagio, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo politico, extracomunitari, barboni e senzatetto, soggetti tossicodipendenti sieropositivi ammalati di aids, con l'obiettivo del recupero non solo funzionale ma anche sociale della persona svantaggiata integrandola nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, al recupero sociale il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità e ciò al fine di assicurare alle persone e alle famiglie interventi e servizi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; per eliminare o migliorare le condizioni di disabilità, di disagio sociale familiare e individuale, derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

- promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

Potrà gestire direttamente stabilmente o temporaneamente o per convenzioni con Enti Pubblici e Privati in compartecipazione:

- brefotrofi ed altri istituti per minori anche affidati all'autorità giudiziaria, centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, centri diurni di assistenza sociale e socio-sanitaria, soggiorni vacanze, assistenza abitativa, affidamento familiare, iniziative interventi e servizi volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile e di sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

- punto di incontro tra domanda di occupazione e richiesta di servizi;

- offerta spazi e/o gestione di iniziative per la famiglia, servizi di supporto ed aiuto rivolti alla famiglia, asili nido, scuole materne, ludoteche, doposcuola, baby sitter, momenti ricreativi e sportivi, attività di convenzione e servizi agevolati;

- monitoraggio del territorio attraverso la raccolta di esigenze e bisogni;

- interventi d'informazione e sensibilizzazione nelle scuole e progetti in collaborazione con le scuole;

- progettare e realizzare corsi di formazione, convegni, seminari, incontri, dibattiti, ecc. anche in collaborazione con scuole, agenzie e società formative, centri di formazione professionale, associazioni, enti pubblici;

- progettare e realizzare micro-esperienze significative per il recupero e la riabilitazione dei soggetti svantaggiati anche in campo ambientale (sentieri didattici, oasi urbane, giardini scolastici, ecc);

- elaborare dati e realizzare analisi, studi, ricerche, sondaggi, anche per conto terzi;

- realizzare sussidi didattici e culturali, pubblicazioni e materiali didattici in forma cartacea, audiovisiva, multimediale, informatizzata;

- realizzare strumenti e punti d'informazione e divulgazione culturale anche a supporto di enti pubblici;

- itinerari di prevenzione primaria tramite unità mobile;

- alfabetizzazione informatica per operatori socio-sanitari: corsi di formazione rivolti agli operatori socio-sanitari sull'utilizzo di tecnologie innovative legate all'erogazione dei servizi di cura a domicilio (utilizzo di palmari);

- corsi di formazione rivolti ad extracomunitari e adulti disagiati per favorire un inserimento sociale e l'acquisizione di conoscenze di base;

- stipulare convenzioni, accordi, protocolli d'intesa/piani di collaborazione con le diverse istituzioni coinvolte a vario titolo e anche quelle nella tutela dei diritti dei minori al fine di costruire le condizioni necessarie all'attuazione dei LES e al mantenimento degli standard (Azienda Ulss, Autorità Giudiziaria, Ministero Giustizia, Prefettura, Pubblico Tutore, Provincia, Regione, Anci, Terzo Settore ecc.), progettazione e gestione del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (individuazione, formazione e sostegno delle famiglie affidatarie);

- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, per fornire un alloggio e distribuire pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emigrazione sociale, ivi comprese per case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. Organizzare e gestire strutture turistiche ed alberghiere; favorire il turismo sociale in tutte le sue forme.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa

all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. anche servendosi di terreni ed immobili concessi da parte di pubbliche amministrazioni, nonchè da parte di privati, a norma delle leggi vigenti; la cooperativa non potrà svolgere altre attività fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse anche attraverso attività commerciali secondarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Inoltre la cooperativa può assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre associazioni o società cooperative, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa può anche operare con terzi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti di enti pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e s.m.i.

Potrà inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Soci

- 1 - In ossequio alla previsione di cui al combinato disposto degli artt. 2519 e 2522, c.c., trovano applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata.
- Può essere socio chiunque persona fisica condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione.
- Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche e/o private i cui statuti lo consentano.
- 2 - I soci della Cooperativa possono essere (in ossequio a quanto

previsto dall'art.2527 c.c.):

Soci fondatori: che partecipano alla prima costituzione della società cooperativa sociale;

Soci prestatori: che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, ricevendo quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi natura o entità;

Soci volontari: che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;

Soci fruitori: persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;

Soci operatori: possono esserlo anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Soci sovventori: che sostengono la Cooperativa attraverso l'apporto di capitale non remunerato, esclusivamente per fini di solidarietà.

Soci onorari: per la particolare attività o per meriti professionali, possono esserlo anche personalità della cultura, dello spettacolo, della musica, dello sport della medicina, del cinema disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi della cooperativa;

3 - Possono essere soci, associazioni, società ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Oltre che persone fisiche, possono essere ammessi nella qualità di soci sovventori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

4 - Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

5 - La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

6 - Il numero dei soci operatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile.

7 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

8 - Possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale

9 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi soci lavoratori

ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare

un terzo del numero totale dei lavoratori.

Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

10 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'articolo tre del presente statuto.

11 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

12 - Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

13 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

14 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in formazione od in inserimento, dovrà essere specificate tale qualifica.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività

economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Art.6 Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il

socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art.7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere. L'ammontare della quota dovrà comunque non essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.18;

- della eventuale tasse di ammissione, a titolo di rimborso spese di istruttoria;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) ad astenersi, anche al di fuori del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella loro attitudine personale e professionale e a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art.9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro

fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art.11 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.12 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
 - d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
 - e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
 - f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;
- che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;
 - h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca

un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per

giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la previa autorizzazione dell'organo amministrativo;

k) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art.13 Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

Art.15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data

di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Art.16 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori inquadrati con rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 17 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.18 Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1 a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da quote ,ciascuna di valore nominale di 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, detenute dai soci cooperatori;

1.b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

1.c. dalla riserva straordinaria;

1.d dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

1.e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

1.f da eventuali riserve straordinarie (formate ad esempio, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo o da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi erogati da enti pubblici e privati.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime previgente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n.1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n.601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 19 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata indicando le generalità del cessionario e gli altri dati elencati nell'articolo 7 del presente statuto.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato

al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,

decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art.20 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art.18.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.21 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la ripartizione degli utili;
 - 2) La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, ad eccezione dei primi amministratori nominati, se nominati all'atto della costituzione della società;
 - 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
 - 4) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 - 8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n.142;
 - 9) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n.142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
 - 10) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
 - 11) le modificazioni dell'atto costitutivo.
- Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.22 Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza e lettera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.23 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 5, 6 e 11 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.24 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art.25 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

La LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE, le sue Associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni cooperative provinciale e regionale cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art.26 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art.27 Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne predetermina il numero.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo

determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli

amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni

assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina, l'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge e dallo statuto riservati all'assemblea.

All'organo di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice presidente od a un membro del consiglio, nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art.28 Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti

nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.29 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della Legacoop Regionale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il presidente della Legacoop Sicilia non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.30

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.31 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando

criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Firmato: Annalisa Carrino - Pietro Principato - Provenzano Riccardo - Anita Rizzo - Avv. Claudia Gucciardo, Notaio.

Segue l'impronta del sigillo:

"GUCCIARDO CLAUDIA DI PAOLO NOTAIO IN AGRIGENTO"

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Bollo virtuale assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su originale cartaceo, ai sensi dell'art.23, commi 3, 4 e 5 del D.lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.